

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2547

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, MAURIZIO BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FORMENTINI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, MARCO SARTORI, TERZI, VISENTIN

Ordinamento dei segretari comunali e provinciali
e del cittadino dirigente

Presentata il 20 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo si è soliti lamentare le carenze e i disservizi della pubblica amministrazione, soprattutto di quella locale.

La ragione di tali disservizi, almeno per quanto attiene ai comuni, risiede in almeno tre fondamentali ragioni.

La prima consiste nella sempre maggiore complessità dell'azione politico-amministrativa dell'ente locale. Tale cre-

sciente complessità ha a propria volta due cause, una di lungo e l'altra di breve periodo.

La causa di lungo periodo consiste nel sempre maggiore intervento del « pubblico » nella gestione di settori tradizionalmente qualificati come « privati » (si pensi, per esempio, all'assistenza agli anziani, ai bisognosi e, più in generale, alle categorie socialmente « deboli »). È da qualche

tempo in atto una significativa inversione di tendenza, ma è indubbio che i compiti del settore pubblico continuano ad essere vasti, con un conseguente calo di puntualità delle risposte da parte dell'amministrazione alle domande della società.

La causa di breve periodo consiste, invece, nella sempre più ampia (e, nello stesso tempo, occasionale e non programmata) attribuzione di funzioni da parte dello Stato agli enti locali (si pensi solo all'imposta commerciale per l'esercizio di imprese, di arti e di professioni o agli ultimi provvedimenti in materia tributaria), senza che si tenga conto della loro reale possibilità di farvi effettivamente fronte in termini di risorse materiali, strumentali, finanziarie ed umane.

La seconda ragione dell'inefficienza dell'ente locale risiede nella pervicace tendenza degli amministratori a travalicare il proprio compito istituzionale (che la legge 8 giugno 1990, n. 142, ha precisamente delineato come « di indirizzo e di controllo »), trasformandosi essi stessi in gestori immediati e diretti della « macchina » amministrativa, pur senza averne le effettive competenze. Una gestione di tale tipo non sarebbe gran male se si traducesse in consapevolezza dei reali problemi dell'amministrazione ed in acquisizione di effettive competenze. Purtroppo, il più delle volte si traduce in arroganza ed in voluta ignoranza delle scale di priorità e del rispetto degli *iter* procedurali, con conseguente rallentamento di quell'azione amministrativa che si afferma invece di volere accelerare.

La causa di tale irrazionale atteggiamento è almeno duplice: in primo luogo, la gestione di un assessorato consente al politico di maneggiare ingenti somme di danaro pubblico, suscettibile di venire orientato al soddisfacimento di interessi non solo e non tanto della collettività quanto, piuttosto, di clientele personali; in secondo luogo, la cronica precarietà della posizione dell'amministratore di un ente locale, il quale, anche e soprattutto quando è animato dalle migliori intenzioni di questo mondo, vuole ottenere « tutto e subito », dato che sa di avere poco tempo a propria disposizione.

La terza (ma non ultima in ordine d'importanza) ragione di inefficienza dell'ente locale è da cercare nella particolare formazione del nostro personale amministrativo-burocratico, che lo porta inevitabilmente a privilegiare quella che potremmo chiamare la « cultura dell'adempimento » rispetto alla « cultura del risultato ».

Quest'ultima consiste nell'individuare razionalmente gli obiettivi, nel disporli in un ordine di priorità, nel programmare gli interventi più idonei per il loro conseguimento, nel predeterminare i relativi tempi di attuazione e, infine, nel confrontare i risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati dal punto di vista di un preciso rapporto fra i costi e i benefici.

Quella che abbiamo chiamato « cultura dell'adempimento » consiste invece nel puro e semplice rispetto delle procedure di legge, del tutto avulso da un'analisi, se non sommaria, degli obiettivi da conseguire e dei mezzi per raggiungerli. Quanto al sistema dei controlli, si sa che il nostro ordinamento prevede per gli enti locali solo quello della legittimità e della regolarità contabile degli atti (per giunta non di tutti, ma necessariamente solo di quelli consiliari, mentre per quelli della giunta è previsto il solo controllo eventuale), indipendentemente da qualunque analisi dell'efficienza nell'allocazione delle risorse e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La maggiore stabilità, che la riforma elettorale ha cercato di introdurre, potrà inoltre favorire anche l'acquisizione di maggiori competenze amministrativo-gestionali da parte degli amministratori, dovuta anche ad una più oculata scelta delle persone da candidare da parte dei gruppi politici organizzati, ed un conseguente migliore adempimento dei loro compiti istituzionali. Non è impossibile pensare che, dopo qualche tempo, si verranno a creare in ogni comune piccoli ma affiatati *pool* di amministratori, animati dalla logica dell'efficienza e del servizio e competenti quanto basta per poter controllare la « macchina » burocratica, conformarne l'azione ed orientare la propria alle concrete dinamiche di quella amministrativa.

Nei comuni con popolazione sino a centomila abitanti, è da ritenere che la presenza di amministratori di questo tipo possa ovviare anche al primo ed al terzo degli inconvenienti qui lamentati. Una migliore azione amministrativa derivante dalla stabilità dei governi locali potrà infatti consentire il passaggio dalla « cultura dell'adempimento » alla « cultura del risultato » per così meglio rispondere alle innumerevoli domande che all'ente pubblico territoriale giungono dalla società.

Lo stesso non può dirsi, a nostro avviso, per gli enti con popolazione superiore ai centomila abitanti (nonché per le costituende città metropolitane), la cui notevole complessità territoriale, economica e sociale richiede l'introduzione di una figura nuova: quella, appunto, del « cittadino dirigente ».

In enti di questo tipo, infatti, non è realisticamente pensabile che bastino il puro e semplice buon senso e la buona volontà dei « politici » chiamati ad amministrare il comune o la città metropolitana. Occorre invece che a queste abilità, comunque necessarie, si affianchino le specifiche competenze economiche, amministrative, gestionali e sotto certi profili addirittura imprenditoriali di un cittadino che venga scelto dall'amministrazione e che ne costituisca, per così dire, il logico supporto tecnico-organizzativo.

A nulla varrebbe obiettare che in tali enti è già dalla legge prevista la figura del segretario comunale, fortemente valorizzata e responsabilizzata dalla nuova legge sulle autonomie locali. Proprio tale responsabilizzazione, infatti, comporta che il segretario comunale veda affiancarsi due tipi di competenze il cui contemporaneo esercizio, in un ente di grandi dimensioni, rischia di essere impossibile: quelle di supremo consulente giuridico-amministrativo, come tale garante dell'imparzialità dell'azione amministrativa, e quelle di sovraintendente alle attività gestionali, attinenti invece al buon andamento dell'amministrazione.

Anche per questo negli enti di grandi dimensioni ci pare opportuno scorporarle

e lasciare al segretario la competenza delle funzioni più strettamente « giuridiche » (quelle cioè relative all'imparzialità dell'amministrazione), conferendo le altre (più strettamente attinenti al buon andamento dell'amministrazione) ad un'apposita specifica figura.

Tanto più valida appare tale considerazione se si pensa che essa non è ignota ad altri ordinamenti. Il « cittadino dirigente », come delineato dalla presente proposta di legge si ricollega infatti a quella del cosiddetto *city manager*, già presente negli ordinamenti di tipo anglosassone, e segnatamente in quello statunitense. Del tutto incongrua risulterebbe, peraltro, la sua pura e semplice meccanica trasposizione nell'ambito del nostro ordinamento, che appartiene ad una tradizione affatto diversa. Qualunque seria riforma istituzionale non può infatti prescindere dalle concrete dinamiche istituzionali e politiche del territorio in cui dev'essere attuata. Per questo abbiamo previsto di configurare la figura del « cittadino dirigente » come quella di un vero e proprio « libero professionista », iscritto ad un apposito albo professionale regionale in seguito all'accertamento di precisi requisiti, assunto dall'amministrazione con un contratto a termine e ad essa legato da un rapporto fiduciario.

La ragione di tale disciplina risiede nella necessità di evitare che il conferimento di incarico di « cittadino dirigente » sia dovuto a ragioni meramente clientelari e che sia effettuato a favore di soggetti del tutto privi delle necessarie cognizioni (come purtroppo è già avvenuto con i cosiddetti *managers* delle unità sanitarie locali).

Questa la principale ragione della denominazione qui scelta, determinata da motivi non solo di purismo linguistico (non ci è parso giusto, in un'epoca in cui la terminologia straniera inflaziona sino all'eccesso la nostra lingua, appiattirla ulteriormente con la dizione *city manager*), ma anche dall'esigenza di far comprendere come si tratti di un cittadino consapevole della necessità di impegnarsi al servizio della comunità alla quale appar-

tiene (da qui il vincolo di iscrizione nelle liste elettorali della regione in cui è ubicato l'ente presso il quale presta servizio), il quale pone le sue competenze a disposizione dell'amministrazione, nei confronti della quale, peraltro, conserva integra la propria autonomia professionale.

Il segretario, inoltre, vede modificato anche il proprio inquadramento nella pubblica amministrazione; infatti viene inquadrato nell'organico regionale (articolo 1), poiché l'attività legislativa delle regioni ha gradualmente differenziato il quadro normativo a cui fanno riferimento gli enti locali.

Per questo è stato introdotto un albo regionale (articolo 3) alla cui tenuta è stato posto un consiglio d'amministrazione la cui composizione e le cui competenze sono indicate, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6.

Una delle maggiori novità che la nostra proposta di legge introduce è anche quella relativa alle modalità per ottenere l'idoneità all'esercizio della professione. A questa si accede dopo un corso triennale (articolo 9), organizzato da un'apposita scuola regionale (articolo 8), al termine del suddetto corso si accede alla professione dopo aver superato l'esame di cui all'articolo 9.

Con gli articoli 11 e 12 vengono indicate le modalità di progressione in carriera.

Le modalità di conferimento dell'incarico al « cittadino dirigente » sono quelle già previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per il conferimento di incarichi dirigenziali ad esterni ad alto contenuto di professionalità (articolo 14).

Inoltre, si è creduto opportuno indicare analiticamente le competenze del « cittadino dirigente », senza peraltro vietare che altre possano venirgli affidate dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o da appositi atti deliberativi dell'ente (articolo 15).

Il trattamento economico del « cittadino dirigente » è stabilito sulla base di alcuni parametri indicati dal consiglio di amministrazione regionale (articolo 16). Questo consiglio (che più o meno corrisponde a quello che è il consiglio competente per gli ordini professionali di altre categorie di liberi professionisti) procede alla tenuta di un apposito albo regionale, con delle varianti per le province autonome le quali godono della possibilità di istituire sezioni provinciali (articolo 18).

I soggetti che compongono il consiglio di amministrazione sono individuati in alcuni enti territoriali a livello regionale, provinciale e comunale (articolo 19). Le competenze di tale consiglio sono espressamente individuate (articolo 20). Ad esse fanno seguito le norme predisposte per le elezioni dei membri del consiglio di amministrazione, attraverso un sistema proporzionale a scrutinio di lista poiché si tratta di un organo assembleare (articolo 21).

L'incarico di « cittadino dirigente » conferito dal sindaco, sentita la giunta, non può avere durata inferiore a tre anni (indipendentemente da un cambiamento della maggioranza di Governo). Questo al fine di dare alla sua azione la necessaria continuità. In casi di particolare gravità è prevista una particolare procedura di contestazione degli addebiti da parte del sindaco (articolo 24). Il « cittadino dirigente » che ritenga tali addebiti infondati andrà, in prima istanza, al consiglio comunale (dov'è rappresentata anche la minoranza: sicché, nel caso di contestazioni, dovute a ragioni « politiche », potrà trovare anche una difesa politica); in seconda istanza, davanti alla commissione di disciplina, istituita presso il consiglio di amministrazione regionale. Si tratta di una procedura certamente molto garantista e l'unico modo con cui garantire a questa nuova figura la necessaria indipendenza dal potere politico e dall'organizzazione del personale dell'ente locale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 52 della legge
8 giugno 1990, n. 142).*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I comuni e le province hanno un segretario, funzionario della regione di appartenenza, per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge e dallo statuto, iscritto in un apposito albo regionale, con esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali istituiscono un apposito albo provinciale.

2. La legge regionale regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del presidente della giunta regionale e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.

3. Il segretario o, se previsto, il cittadino dirigente, nel rispetto delle direttive

impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio ».

ART. 2.

(Funzioni del segretario comunale e provinciale).

1. Il segretario comunale e provinciale, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e nel rispetto delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, direzione complessiva, coordinamento, vigilanza e garanzia di legittimità per assicurare il buon andamento dell'ente presso cui presta servizio e l'imparzialità dell'azione amministrativa e sottoscrive gli atti deliberativi.

2. Il segretario comunale e provinciale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali dell'ente e ne cura la verbalizzazione.

3. Ai segretari comunali e provinciali in relazione alle attribuzioni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalle altre norme vigenti in materia compete:

a) la responsabilità della fase istruttoria dell'attività amministrativa dell'ente, al termine della quale esprime il proprio parere;

b) la cura dell'aspetto giuridico degli affari di competenza dell'ente e la relativa redazione di relazioni al sindaco e al presidente della provincia;

c) la promozione dell'attuazione dei provvedimenti del sindaco e del presidente della provincia;

d) la funzione di rogare contratti e di autenticare scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è parte, ha interesse

o è destinatario, stipulati o formulati dai soggetti individuati dallo statuto dell'ente;

e) la funzione di certificazione e le iniziative atte ad assicurare la pubblicità e l'accesso agli atti ed ai provvedimenti dell'ente, nonché le informazioni sull'attività dell'ente, ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del cittadino;

f) la pubblicazione delle deliberazioni degli organi dell'ente e il loro invio agli organi dello Stato o della regione che devono pronunciarsi su di esse;

g) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze;

h) l'esercizio dei poteri disciplinari.

4. Il segretario comunale e provinciale esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli caso per caso con apposita deliberazione dei competenti organi dell'ente.

5. Il segretario comunale e provinciale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale delle strutture, dei servizi e del personale dell'ente.

6. In coerenza con gli obiettivi, i programmi e le direttive di cui al comma 1, il segretario comunale e provinciale svolge attività organizzativa e adotta i provvedimenti necessari.

7. Negli enti diversi da quelli di cui all'articolo 15 spettano al segretario comunale e provinciale le funzioni attribuite al cittadino dirigente di cui al capo II, salve le diverse disposizioni statutarie.

ART. 3.

(Albo regionale).

1. È istituito presso la regione, salvo quanto previsto per le province autonome di Trento e di Bolzano le quali istituiscono un apposito albo provinciale, l'albo dei segretari comunali e provinciali nel quale sono iscritti, in apposite sezioni suddivise per province, gli idonei all'esercizio

delle funzioni di segretario comunale e provinciale ed a quelle di segretario generale di cui all'articolo 12.

ART. 4.

(Consigli di amministrazione regionali e provinciali).

1. Alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 3 ed all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali è preposto un consiglio di amministrazione regionale, articolato in consigli provinciali, salvo quanto previsto al medesimo articolo 3 per le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il consiglio di amministrazione regionale è l'organo di governo a livello della regione dei segretari comunali e provinciali ed è preposto alla gestione della scuola superiore di cui all'articolo 8.

3. I consigli di amministrazione provinciali sono gli organi di gestione dei segretari comunali e provinciali a livello della provincia.

4. I consigli di amministrazione di cui al presente articolo durano in carica quattro anni e sono dotati di appositi uffici diretti da segretari comunali o provinciali.

ART. 5.

(Composizione dei consigli di amministrazione regionali e provinciali).

1. I consigli di amministrazione regionali e provinciali sono composti:

a) dal presidente della regione o della provincia, o da loro delegati, che, rispettivamente, li presiedono;

b) da due sindaci e un presidente di provincia o da tre sindaci, limitatamente ai soli consigli provinciali, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI), o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito territoriale di riferimento;

c) da tre segretari comunali o provinciali eletti direttamente dai segretari ai sensi del comma 1 dell'articolo 7;

d) da due dirigenti designati, rispettivamente, dal presidente della regione e della provincia, nell'ambito dei dirigenti dell'ente di appartenenza.

ART. 6.

(Competenze dei consigli d'amministrazione regionali e provinciali).

1. Il consiglio d'amministrazione regionale esercita le funzioni di indirizzo e di governo complessivo dei segretari comunali e provinciali, e in particolare:

a) cura la tenuta dell'albo regionale e le relative iscrizioni, cancellazioni e sospensioni;

b) adotta i provvedimenti generali necessari all'espletamento dei concorsi;

c) accerta, in seconda istanza, la responsabilità disciplinare dei segretari comunali e provinciali ed adotta i provvedimenti conseguenti;

d) emana le norme per lo svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione e di specializzazione;

e) può disporre, in favore dei segretari e con atto motivato, avvalendosi del fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, anticipazioni del trattamento economico non corrisposto dagli enti competenti per comprovata impossibilità;

f) adotta un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e quello dei consigli di amministrazione provinciali;

g) organizza e gestisce corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale.

2. Compete al consiglio di amministrazione provinciale:

a) la nomina della commissione di disciplina dei segretari comunali;

b) la dichiarazione, in prima istanza, delle responsabilità disciplinari dei segretari comunali e l'adozione dei provvedimenti conseguenti sulla base delle proposte della commissione di disciplina;

c) l'adozione dei provvedimenti per quant'altro attiene alla gestione dei segretari comunali e del relativo albo in sede provinciale, che non siano di competenza del consiglio regionale.

ART. 7.

(Norme per l'elezione di rappresentanti dei segretari nei consigli di amministrazione).

1. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione sono eletti direttamente dai segretari iscritti all'albo, rispettivamente, regionale e provinciale, in servizio alla data delle elezioni, con sistema proporzionale a scrutinio di lista.

2. Le liste dei candidati per il consiglio di amministrazione regionale e provinciale possono essere presentate da organizzazioni o gruppi organizzati previa sottoscrizione da parte di almeno il 5 per cento degli elettori in servizio, rispettivamente, nella regione o nella provincia.

3. Con deliberazione del consiglio regionale sono determinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per la presentazione delle liste.

4. Per la prima elezione dei consigli di amministrazione le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono determinate dal presidente della regione, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel territorio regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Scuola superiore per segretari comunali e provinciali).

1. In ogni regione è istituita la scuola superiore per segretari comunali e provin-

ciali, alla quale si accede per pubblico concorso per esami a livello regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

2. La scuola superiore disciplina e cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e provinciali.

3. Con delibera del consiglio di amministrazione regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento per la disciplina del funzionamento della scuola superiore secondo i seguenti principi:

a) la scuola superiore deve essere gestita dal consiglio di amministrazione regionale ed avere una struttura fissa, nonché attrezzature e personale per il suo autonomo funzionamento;

b) nel rispetto degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione regionale, la scuola cura la didattica, i piani di studio per i corsi di formazione e perfezionamento, nonché i criteri, le modalità ed i tempi delle prove d'esame. I criteri per l'aggiornamento e l'approvazione delle relative proposte sono demandati ad un comitato tecnico-scientifico composto da professori universitari di ruolo, da segretari comunali e provinciali anche in quiescenza, nonché da altri dirigenti regionali di comprovata esperienza e professionalità in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle autonomie locali; potrà essere prevista, nel rispetto dei principi di cui al presente comma, l'attribuzione al comitato tecnico-scientifico di ulteriori compiti e funzioni;

c) oltre ai docenti incaricati dell'insegnamento di materie specialistiche, la scuola deve avere un corpo docente stabile per l'insegnamento delle materie di base; l'attribuzione degli incarichi di insegnamento è riservata ai professori universitari di ruolo, ai segretari comunali e provinciali anche in quiescenza, ai dirigenti statali ed esterni all'amministrazione pubblica di comprovata professionalità;

d) l'attività didattica formativa, di perfezionamento e di aggiornamento deve prevedere anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed internazionale, deve essere svolta in collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con le autonomie locali, con gli organi comunitari; possono inoltre essere previste forme di convenzionamento con enti ed organismi per l'aggiornamento del personale.

4. Il numero dei componenti del comitato tecnico-scientifico di cui alla lettera b) del comma 3, è determinato dal regolamento di cui al medesimo comma 3. Il presidente del comitato tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione regionale tra i propri membri.

ART. 9.

(Accesso alla professione di segretario comunale e provinciale).

1. Alla professione di segretario comunale e provinciale si accede mediante corso triennale di formazione e reclutamento a carattere teorico-pratico, svolto dalla scuola superiore per segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 8 e comprensivo di almeno sei mesi di tirocinio presso comuni e province. Il sindaco o il presidente della provincia e il segretario comunale o provinciale, al termine del tirocinio, rilasciano una dichiarazione da cui risulti con chiarezza e precisione il modo con cui sono stati espletati il corso e il tirocinio. Al termine del corso la direzione rilascia agli allievi dichiarati idonei una certificazione da cui risulti la frequenza con profitto e la votazione attribuita in centesimi.

2. È dichiarato idoneo chi abbia conseguito nell'esame di cui al comma 7 un punteggio di almeno settanta centesimi.

3. Al corso di formazione di cui al comma 1 si accede mediante concorso pubblico per esami bandito annualmente

a livello regionale, e consistente in un *test* psico-attitudinale, in una prova scritta ed una orale concernenti le discipline di cui alla tabella A allegata alla presente legge. A tale concorso possono partecipare esclusivamente i candidati residenti da almeno cinque anni nella regione, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, economia e commercio, di età non superiore a ventinove anni.

4. Lo svolgimento del corso deve prevedere almeno quattrocento ore annue di insegnamento tecnico-pratico nelle materie di cui alla tabella A, oltre a quelle che possono essere stabilite con delibera del consiglio regionale, in considerazione delle particolarità della regione che indice i corsi.

5. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, stabilisce il numero di ore da destinare all'insegnamento delle materie di cui alla tabella A allegata alla presente legge, nonché di quelle eventualmente stabilite con delibera del consiglio regionale ai sensi del comma 4. Il numero minimo di ore per ogni materia, per l'intera durata del corso, non potrà essere inferiore a venticinque.

6. Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di studio mensile pari al 60 per cento del trattamento economico di livello iniziale, esclusa ogni indennità collegata all'espletamento del servizio. L'onere relativo è posto a carico della regione.

7. Con decreto del presidente della giunta regionale sono dichiarati idonei i candidati che abbiano superato un esame finale e ad essi è rilasciato un certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale.

ART. 10.

(Commissione giudicatrice).

1. La commissione per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale e provinciale è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dal presidente del tribunale amministrativo regionale o da un suo delegato,

presidente di sezione, in qualità di presidente della commissione;

b) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

c) da due esperti in materia amministrativa scelti dal consiglio regionale fra i docenti di diritto amministrativo delle locali università;

d) da un membro nominato dalla sezione provinciale dell'ANCI;

e) da due segretari comunali, anche in quiescenza, tratti a sorte dall'albo regionale.

2. Un funzionario della regione con qualifica non inferiore alla seconda dirigenziale esercita funzioni di segretario della commissione di cui al comma 1.

ART. 11.

(Incarico di segretario comunale o provinciale).

1. Il primo incarico di segretario comunale o provinciale è conferito dal consiglio comunale o provinciale per un periodo non inferiore a tre anni, nel rispetto dell'ordine di graduatoria nel corso di cui all'articolo 9. L'incarico si intende rinnovato automaticamente per altri tre anni se non viene revocato per iscritto o se l'incaricato non vi rinuncia per iscritto con almeno sei mesi di preavviso dalla scadenza.

2. Gli incarichi successivi al primo sono discrezionalmente attribuiti dagli enti nel rispetto di quanto stabilito dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo e dall'articolo 12.

3. Ai segretari può essere conferito incarico, secondo quanto indicato alla tabella B allegata alla presente legge, da un comune di classe:

a) quarta, se appena dichiarati idonei;

b) terza, se hanno prestato la loro collaborazione per almeno tre anni a favore di un comune di classe quarta;

c) seconda, se hanno prestato la loro collaborazione per almeno tre anni a favore di un comune di classe terza;

d) prima B, se hanno prestato la loro collaborazione per almeno tre anni a favore di un comune di classe seconda;

e) prima A, se hanno prestato la loro collaborazione per almeno tre anni a favore di un comune di classe prima B o di una provincia.

4. Può essere conferito l'incarico di segretario provinciale ai segretari di cui alle lettere d) ed e) del comma 3.

5. Può altresì essere conferito l'incarico di segretario comunale di comuni di classe seconda, prima B e prima A, e di provincia, secondo quanto indicato alla tabella B allegata alla presente legge, a segretari dichiarati idonei che abbiano per almeno cinque anni collaborato con comuni di classe quarta e terza e che abbiano superato apposito concorso abilitante per esame e titoli indetto ogni due anni dalla regione.

6. Il segretario incaricato contestualmente da più enti deve optare per uno di essi entro dieci giorni dal ricevimento del secondo incarico.

7. Il segretario non riconfermato, al quale non è affidato l'incarico presso altro ente, conserva il diritto alla retribuzione per un periodo di sei mesi. Tale retribuzione è a carico di un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'interno.

ART. 12.

(Commissione giudicatrice dei concorsi per l'idoneità agli incarichi di segretario generale nei comuni di classe seconda, prima B e prima A, e nelle province).

1. La commissione giudicatrice dei concorsi per la nomina a segretario generale di prima e seconda classe è nominata dal consiglio comunale ed è composta:

a) dal presidente del tribunale amministrativo regionale o da un suo delegato avente qualifica di presidente di sezione, quale presidente della commissione;

b) da un professore ordinario di diritto amministrativo o materia affine o da un esperto in materia amministrativa;

c) da un esperto nominato dal consiglio comunale o provinciale;

d) da un funzionario della carriera direttiva della provincia alla quale appartiene il comune che ha bandito il concorso, di qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un segretario comunale che rivesta la qualifica di segretario generale o di segretario di comune di terza classe, scelto dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria di ciascuna provincia.

ART. 13.

(Supplenze).

1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale, sempre che non sia previsto nel ruolo del comune un posto d'organico per le funzioni di vice segretario comunale, il presidente della giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta del sindaco del comune interessato, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario comunale di un comune vicino, sentito il sindaco di questo comune, o da un segretario collocato in disponibilità.

2. Il segretario comunale collocato in disponibilità può essere richiamato in servizio ai fini di cui al comma 1. In questo caso gli competono tutti gli emolumenti inerenti alla sua qualifica. Alla spesa provvede il comune di appartenenza del segretario, salvo rivalsa nei confronti di quello presso il quale un segretario è destinato a prestare servizio.

CAPO II

CITTADINI DIRIGENTI

ART. 14.

(Cittadino dirigente).

1. I comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti e le città metropolitane hanno l'obbligo di assegnare ad un

cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque comune della relativa regione ed in un apposito albo professionale regionale, territorialmente articolato, le funzioni di dirigente per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 51, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e degli altri previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali, secondo le condizioni e con le modalità stabilite dall'articolo 51, commi 5, 6 e 7, della citata legge n. 142 del 1990.

2. È facoltà dei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 di istituire con apposita disposizione statutaria la figura del cittadino dirigente.

ART. 15.

(Funzioni del cittadino dirigente).

1. Il cittadino dirigente, al fine di perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione, svolge funzioni di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, direzione complessiva, vigilanza e garanzia di risultato per assicurare il buon andamento nell'amministrazione dell'ente per incarico del quale svolge la propria attività.

2. Negli enti in cui le competenze e le funzioni previste dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono attribuite alla dirigenza, il cittadino dirigente sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne orienta l'attività.

3. Il cittadino dirigente partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi dell'ente e ne sottoscrive gli atti deliberativi attinenti alle materie di sua competenza a norma della legge, dello statuto o dei regolamenti.

4. In particolare, al cittadino dirigente compete:

a) la responsabilità della gestione economica dell'ente;

b) la determinazione dell'assetto tributario dell'ente, in ordine ai flussi di denaro, al carico fiscale sulle varie cate-

gorie di contribuenti ed al suo impatto sull'economia della zona;

c) la cura dell'aspetto contabile degli affari di competenza del comune e la relativa relazione al sindaco;

d) la promozione dell'attuazione dei provvedimenti nelle materie di sua competenza;

e) la direzione e l'organizzazione in materia di gare, procedure d'appalto, concorsi;

f) la direzione del personale e la sua organizzazione al fine di massimizzare l'efficienza dei servizi;

g) l'esercizio del potere disciplinare;

h) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie competenze.

5. Il cittadino dirigente esercita altresì ogni altra attribuzione ed adempie ad ogni altro compito affidatogli caso per caso con apposita deliberazione dei competenti organi.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale o della struttura, dei servizi e del personale dell'ente o di personale proprio, personalmente organizzato e retribuito.

ART. 16.

(Trattamento economico).

1. Le tariffe minime e massime per le prestazioni del cittadino dirigente sono stabilite dal consiglio di amministrazione regionale di cui all'articolo 18, con apposita deliberazione da adottarsi di anno in anno, tenendo conto:

a) delle classi dei comuni conferenti l'incarico al cittadino dirigente;

b) della natura e della complessità degli atti;

c) dell'esperienza professionale del cittadino dirigente.

ART. 17.

(Albo regionale del cittadino dirigente).

1. È istituito presso ciascuna regione, con esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali è istituito un apposito albo provinciale, l'albo dei cittadini dirigenti nel quale sono iscritti, in apposite sezioni suddivise per province, gli idonei all'esercizio delle relative funzioni.

ART. 18.

(Consiglio di amministrazione dei cittadini dirigenti).

1. Alla tenuta dell'albo dei cittadini dirigenti è preposto un consiglio di amministrazione regionale, salvo quanto previsto all'articolo 17 per le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il consiglio di amministrazione regionale è l'organo di governo complessivo dei cittadini dirigenti.

3. I consigli di amministrazione durano in carica quattro anni e sono dotati di appositi uffici.

ART. 19.

(Composizione del consiglio di amministrazione dei cittadini dirigenti).

1. I consigli di amministrazione regionali di cui all'articolo 18 sono composti:

a) dal presidente della regione, che lo presiede;

b) da due sindaci designati dall'ANCI o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti, tra coloro che ricoprono la carica nell'ambito territoriale di riferimento;

c) da sei cittadini dirigenti eletti direttamente dai cittadini dirigenti iscritti all'albo regionale;

d) da due dirigenti pubblici designati dal presidente della regione tra i dirigenti della regione.

ART. 20.

(Competenze del consiglio di amministrazione regionale dei cittadini dirigenti).

1. Il consiglio d'amministrazione regionale di cui all'articolo 18 esercita le funzioni di indirizzo e di governo complessivo dei cittadini dirigenti, ed in particolare:

a) cura la tenuta dell'albo regionale e le relative iscrizioni, cancellazioni e sospensioni;

b) adotta i provvedimenti generali necessari per disciplinare l'accesso all'albo;

d) accerta in seconda istanza la responsabilità dei cittadini dirigenti ed adotta i provvedimenti conseguenti;

e) adotta un apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento;

f) organizza e gestisce corsi, seminari e giornate di studio per l'aggiornamento professionale;

g) nomina la commissione di disciplina dei cittadini dirigenti;

h) adotta provvedimenti per quanto attiene alla gestione dei cittadini dirigenti.

ART. 21.

(Norme per l'elezione di rappresentanti dei cittadini dirigenti nei consigli di amministrazione).

1. I rappresentanti dei cittadini dirigenti nei consigli di amministrazione sono eletti dagli iscritti all'albo di cui all'articolo 17 in servizio alla data delle elezioni, con sistema proporzionale, a scrutinio di lista.

2. Le liste dei candidati per il consiglio di amministrazione regionale di cui all'articolo 18 possono essere presentate da organizzazioni o gruppi organizzati previa sottoscrizione da parte di almeno il 5 per cento degli elettori iscritti all'albo nella regione.

3. Con deliberazione del consiglio regionale sono determinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e per la presentazione delle liste.

4. Per la prima elezione dei consigli di amministrazione regionali di cui all'articolo 18, le modalità per lo svolgimento delle elezioni sono determinate dal presidente della regione, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nel territorio e nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

(Iscrizione all'albo regionale dei cittadini dirigenti).

1. Possono iscriversi agli albi per l'esercizio della professione di cittadino dirigente i cittadini che abbiano svolto funzioni di dirigente di impresa pubblica o privata per almeno cinque anni.

2. I funzionari pubblici a cui sia conferito l'incarico di cittadino dirigente hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del loro incarico, senza pregiudizio sotto il profilo pensionistico, previdenziale ed assistenziale.

ART. 23.

(Incarico di cittadino dirigente).

1. L'incarico di cittadino dirigente è conferito dal sindaco, sentita la giunta, per un periodo non inferiore a tre anni. L'incarico si intende rinnovato automaticamente per altri tre anni se non viene revocato per iscritto o se l'incaricato non vi rinuncia per iscritto con almeno sei mesi di preavviso dalla scadenza.

ART. 24.

(Responsabilità dei cittadini dirigenti).

1. I cittadini dirigenti sono responsabili nei confronti dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi affidate.

2. L'inosservanza da parte dei cittadini dirigenti degli indirizzi generali dell'azione amministrativa determinati dai componenti organi politici dell'ente, dei termini e delle altre regole di gestione previste dalle leggi, dallo statuto o dai regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta realizzazione degli obiettivi programmati, deve essere accertata tenendo conto anche delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della disponibilità di personale e di mezzi, in cui si è articolata la gestione stessa.

3. La valutazione dell'attività dei cittadini dirigenti è effettuata annualmente dal sindaco, sentita la giunta comunale. L'eventuale giudizio negativo deve essere motivato tramite la contestazione di specifiche responsabilità attinenti al mancato conseguimento degli obiettivi prefissati.

4. Il giudizio negativo è comunicato al cittadino dirigente con atto formale del sindaco. Deve essere in ogni caso assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche orale, del cittadino dirigente a giustificazione del risultato della gestione.

5. Avverso la valutazione del sindaco è ammesso ricorso in prima istanza al consiglio comunale e, in seconda istanza, alla commissione di disciplina di cui all'articolo 25.

6. Criteri, procedure, schemi di redazione e presentazione del rapporto sull'attività del cittadino dirigente e quant'altro occorre all'applicazione dell'articolo 25, verranno determinati con apposito regolamento del consiglio di amministrazione regionale di cui all'articolo 18.

ART. 25.

(Composizione della commissione di disciplina dei cittadini dirigenti).

1. La commissione di disciplina dei cittadini dirigenti ha sede presso il consiglio regionale ed è composta:

- a) da un magistrato designato dal presidente del tribunale, che la presiede;
- b) da un sindaco designato dall'ANCI;
- c) da un cittadino dirigente.

TABELLA A
(v. articolo 9)

- 1) Diritto costituzionale.
- 2) Diritto amministrativo.
- 3) Principi di diritto civile.
- 4) Principi di diritto penale (libro I e libro II - titolo II e VII del codice penale).
- 5) Principi di economia politica.
- 6) Diritto del lavoro e legislazione sociale.
- 7) Ragioneria e finanza locale.
- 8) Ordinamento e legislazione regionale (relativi alla regione sede del corso).
- 9) Tecnica amministrativa.
- 10) Leggi e regolamenti comunali e provinciali.
- 11) Elementi di statistica.
- 12) Esercitazioni pratiche.
- 13) Elementi dell'ordinamento urbanistico.

TABELLA B
(v. articolo 11)

Classe del comune	Numero di abitanti del comune (abitanti delle province)	Qualifica del segretario
4 ^a	fino a 3.000	segretario comunale
3 ^a	da 3.001 a 10.000	segretario capo
2 ^a	da 10.001 a 65.000	segretario generale di classe 2 ^a
1 ^a /B	da 65.001 a 250.000	segretario generale di classe 1 ^a /B (segretario provinciale)
1 ^a /A	oltre 250.000	segretario generale di classe 1 ^a /A (segretario provinciale)